



Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRO - BORGIALLO - BROSSO - BUSANO -
CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE - CHIESANUOVA - CINTANO -
COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' - FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA -
ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO - NOASCA - PECCO - PERTUSIO -
PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE -
SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA -
VALPRATO SOANA - VICO CANAVESE - VIDRACCO - VISTRORIO

SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI BUSANO

PRATICA N° 2015/329 DEL 28/05/2015
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Premesso che il Sig. BIGO GRAMAGLIA Mario, nato a Santiago del Cile il 28/03/1950, residente in Via Tommaso Ferreri n. 107 Barbania (TO), Codice fiscale BGGMRA50C28Z603X in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa G.I.B.I. di GIORIS Domenica & C. s.n.c., con sede in Via Adamello n. 76/b TORINO, Partita IVA 02922760018 ha presentato in data 03/06/2015 istanza per ampliamento impianto ad uso artigianale in Via XXV Aprile n. 16/A, acclarata al protocollo n° 1840/2015 e successivamente integrata in data 07/10/2015 al prot. n. 3365/SUAP e in data 21/10/2015 al prot n. 3597/SUAP ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto l'ampliamento di attività artigianale esistente;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:
 - Autorizzazione Paesaggistica n. 26/15 rilasciata da parte del Comune di Busano - Ufficio Partiche Paesaggistiche e pervenuta in data 11/08/2015 al prot. n. 2819/SUAP;

- Permesso di Costruire n. 11/15 rilasciato dal Comune di Busano – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuto in data 13/10/2015 al prot. n. 3455/SUAP;

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

Provvedimento Conclusivo

Per l'impresa G.I.B.I. di GIORIS Domenica & C. s.n.c. per l'intervento di ampliamento impianto ad uso artigianale in Via XXV Aprile n. 16/A, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli atti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 26/15 rilasciata da parte del Comune di Busano – Ufficio Partiche Paesaggistiche e pervenuta in data 11/08/2015 al prot. n. 2819/SUAP;
- Permesso di Costruire n. 11/15 rilasciato dal Comune di Busano – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuto in data 13/10/2015 al prot. n. 3455/SUAP.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNÈ, li 21/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)
sottoscritto con firma digitale

L'ISTRUTTORE
(Geom. Luca TRIONE)



COMUNE DI BUSANO

C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO

Tel. (0124) 48000

Via Fratelli Chiapetto n. 5

Fax (0124) 48568

Cod. Fisc. 85501210018 – P.IVA 02511270015

E-mail: ufficiotecnico.busano@ruparpiemonte.it

Autorizzazione paesaggistica N. 2015/26

Pratica N. 2015/35

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 2015/26

Per interventi di interesse paesaggistico a norma del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni ambientali, ed in particolare al comma 2, lett. b, del citato articolo delega espressamente le funzioni Amministrative concernenti la concessione dei nulla osta per la realizzazione di interventi modificativi dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica

Considerato che l'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002 prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

Atteso che in applicazione dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 il Comune è delegato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica qualora non ricorrano i casi previsti dal comma 1 previa valutazione dell'istanza da parte della Commissione Locale per il Paesaggio;

Rilevato che con atto del C.C. n. 37 in data 28/09/2009 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio, composta da tre componenti da eleggersi a cura del Sindaco, con apposito decreto;

Rilevato che con decreto n. 3 in data 23/07/2014 è stata designata la Commissione Locale per il Paesaggio nominata secondo le disposizioni contenute nella L.R. 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti dalla DGR n. 34-10229 del 1/12/2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 16/12/2008;

Considerato che la Regione Piemonte con D.D. n. 266 del 13/04/2010, ha dato atto che il Comune di Busano ha assolto alle condizioni richieste dal codice e dalla Legge Regionale 1° dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

Vista la nota della Regione Piemonte del 21/01/2009 prot. n. 51, con la quale disponeva: " I provvedimenti autorizzatori finali, quello edilizio e quello paesaggistico, possono essere rilasciati dallo stesso responsabile del provvedimento, dando atto dei due differenti responsabili del procedimento, incaricati dell'istruttoria";

Vista l'istruttoria della pratica eseguita in data 28/05/2015 dal responsabile del procedimento Dott. Pugliese Carmelo;

Vista l'istanza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. per interventi modificativi dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica prodotta in data 28/05/2015 prot. n. 1615 da: SOCIETA' GLBI. S.N.C. (02922760018) residente a TORINO in VIA ADAMELLO n. 76/B, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per: Autorizzazione paesaggistica per realizzazione ampliamento

capannone ad uso artigianale da eseguirsi sull'immobile ubicato in Via XXV Aprile n. 16 / A, identificato catastalmente al Foglio 4 - mappale/i n. 663-686;

Vista la richiesta di parere inviata e ricevuta in data 03/06/2015 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici del Piemonte in merito alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento (comma 8 art. 146 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.);

Visto il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio (verbale n. 2) espresso in data 29/05/2015;

Visto che il parere da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. non è stato reso nei termini dei 45 gg. previsti;

Visto che in ogni caso, sono decorsi 60 gg. dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente e come previsto dal comma 9 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'Amministrazione competente può adottare il provvedimento finale;

Considerato che la zona risulta vincolata alle norme di tutela Paesistico-ambientale in ragione di inclusione nella categoria di cui all'art. 142 lett. c) D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3 L.R. n. 32/08 e s.m.i.

Vista la parte III del titolo II del T.U. sui Beni culturali ed Ambientali (D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.);

AUTORIZZA

in applicazione dell'art. 3 del Legge Regionale n. 32/08 e s.m.i.:

SOCIETA' GLBI. S.N.C. (02922760018) residente a TORINO in VIA ADAMELLO n. 76/B; ai fini paesaggistici, la realizzazione di: Autorizzazione paesaggistica per realizzazione ampliamento capannone ad uso artigianale, come da progetto presentato, da eseguirsi sull'immobile ubicato in Via XXV Aprile n. 16 / A, identificato catastalmente al Foglio 4 - mappale/i n.663-686; in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

Sono fatti ed impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di Leggi, regolamenti generali e locali e di condizioni particolari.

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. e L.R. n. 32/08 la presente autorizzazione rilasciata per l'esecuzione di interventi modificativi dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, sarà trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali nonché alla Regione Piemonte.

La presente come previsto dall'art. 146 comma 4 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

In applicazione dall'art. 146 comma 11 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. l'efficacia della presente avviene decorsi 30 giorni dal rilascio.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondale modalità di cui alla legge 6.12.71, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71, n. 1199.

Busano li, 06/08/2015

**Il Responsabile
del Provvedimento**
(ROLLE Geom. Bartolomeo)





NO
 28 MAG. 2015
 At. *Alc 15*
 N. *15*
 Cat. *15*
 Risposto

VISTO: allegato al permesso di costruire nr *2015/17* del **12 OTT. 2015**

IL RESPONSABILE
 Unico dell'Edilizia
 COMUNE DI *BUSSATE*
 Ufficio Tecnico

Disegni: Pizzarello/Giulietti
 Proprietario: G.lli Di Gioris Domenica & C. S.r.l.
 Comune: *BUSSATE*
 PROGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE
 AGRUPPAMENTO DI CAPANNONE
 AD USO ARTIGIANILE.
 TAVOLA: 1 - PLANIMETRIA - SCALE 1:500
 2/2
 LAVORATA DA: *[Signature]*
 DATA: *2015/05/15*

STATO DI FATTO



PROGETTO

